

# Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: misure nazionali che vietano l'uso di denominazioni di carne per designare un prodotto contenente proteine vegetali

Corte di giustizia UE, Sez. II 4 ottobre 2024, in causa C-438/23 - Prechal, pres.; Wahl, est.; Čapeta, avv. gen. - Protéines France ed a. c. Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ed a.

**Produzione commercio e consumo - Domanda di pronuncia pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Informazioni sugli alimenti per i consumatori - Articolo 2, paragrafo 2, lettere da n) a p), e articoli 7, 9 e 17 - Pratiche leali in materia di denominazione dei prodotti alimentari - Denominazioni legali, denominazioni usuali e denominazioni descrittive - Sostituzione di componenti o ingredienti di un prodotto alimentare - Articolo 38, paragrafo 1 - Materie espressamente armonizzate - Misure nazionali che vietano l'uso di denominazioni di carne per designare un prodotto contenente proteine vegetali.**

## Sentenza

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 18), in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006. 18), in particolare gli articoli 7, 17 e 38 e il punto 4 della parte A dell'allegato VI.

2 Tale richiesta è stata presentata nell'ambito di una controversia tra Protéines France, l'Unione Vegetariana Europea (EVU), l'Association végétarienne de France (AVF) e Beyond Meat Inc. contro il Ministro francese dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale in merito alla legittimità del decreto n. 2022-947 del 29 giugno 2022 sull'uso di alcune denominazioni utilizzate per designare prodotti alimentari contenenti proteine vegetali (JORF del 30 giugno 2022, testo n. 3).

## Il quadro giuridico

Diritto dell'Unione europea

Regolamento (CE) n. 178/2002

3 L'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), intitolato “Definizione di ‘alimento’”, recita:

“Ai fini del presente regolamento, per “alimento” (o “cibo”) si intende qualsiasi sostanza o prodotto, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato a essere ingerito dall'uomo o di cui si prevede ragionevolmente che lo sia.”

[...] ”

4 L'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento definisce il concetto di “legislazione alimentare” come segue:

“Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) “legislazione alimentare”: le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative che disciplinano gli alimenti in generale e la sicurezza alimentare in particolare, a livello comunitario o nazionale. [...] ”

5 L'articolo 8 del Regolamento recita:

“La legislazione alimentare mira a tutelare gli interessi dei consumatori e a fornire loro una base per compiere scelte informate sugli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire

- a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;
- b) l'adulterazione dei prodotti alimentari; e
- (c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore.

6 L'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento stabilisce che:

“Gli Stati membri assicurano l'applicazione della legislazione alimentare; essi controllano e verificano la conformità degli operatori del settore alimentare e dei mangimi ai pertinenti requisiti della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

[...]

Gli Stati membri stabiliscono inoltre norme sulle misure e sulle sanzioni applicabili alle violazioni della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive”.

Regolamento (CE) n. 853/2004

7 L'allegato I del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139, pag. 55) recita:

“Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

#### 1. Carne

1.1 Per “carne” si intendono le parti commestibili di animali [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...

[...]

1.14. “Carne separata meccanicamente” o “CSM”: il prodotto ottenuto rimuovendo la carne dalle ossa ricoperte di carne dopo il disossamento o dalle carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che comportano la distruzione o la modifica della struttura fibrosa dei muscoli;

1.15. Per “preparazioni di carne” si intendono le carni fresche, comprese quelle ridotte in frammenti, alle quali sono stati aggiunti prodotti alimentari, condimenti o additivi o che hanno subito una trasformazione insufficiente a modificare la struttura fibrosa dei muscoli in ogni parte e quindi a eliminare le caratteristiche delle carni fresche;

[...]

#### 3. Prodotti della pesca

3.1 “Prodotti della pesca”: tutti gli animali marini o d'acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi e dei gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi marini, rettili e rane), selvatici o d'allevamento, comprese tutte le forme e le parti commestibili di tali animali;

[...]

#### 7. Prodotti trasformati

7.1 “Prodotti a base di carne”: prodotti trasformati risultanti dalla lavorazione della carne o dalla lavorazione di prodotti così trasformati che le caratteristiche della carne fresca possono essere riconosciute dalla superficie di taglio fino al cuore;

[...] ”

Regolamento n. 1169/2011

8 I considerando 1 e 3 del regolamento n. 1169/2011 recitano:

“(1) L'articolo 169 [TFUE] prevede che l'Unione [europea] contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure che adotta a norma dell'articolo 114 [TFUE].

[...]

(3) Per raggiungere un livello elevato di protezione della salute dei consumatori e per garantire il loro diritto all'informazione, i consumatori dovrebbero disporre di informazioni adeguate sui prodotti alimentari che consumano. [...]

9 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento:

“Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di base per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori nel campo delle informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle diverse percezioni dei consumatori e delle loro esigenze di informazione, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno”.

10 L'articolo 2 del regolamento stabilisce che:

“ 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(a) le definizioni di “alimento” [...] di cui all'articolo 2 [...] del regolamento [n. 178/2002] ;

[...]

(f) le definizioni di “carne”, “carne separata meccanicamente”, “preparazioni a base di carne”, “prodotti della pesca” e “prodotti a base di carne” di cui ai punti 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 e 7.1 dell'allegato I del regolamento [n. 853/2004]; [...]

[...]

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

[...]

(f) “ingrediente”: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, o qualsiasi costituente di un ingrediente composto, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, in forma alterata o meno; [...]

[...]

(n) “denominazione legale”: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione ad esso applicabili o, in assenza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro in cui l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;

(o) “denominazione comune”: la denominazione riconosciuta come nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro in cui l'alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

(p) “denominazione descrittiva”: una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, il suo uso, e che è sufficientemente chiara perché i consumatori possano determinarne la vera natura e distinguerlo da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso ;

q) “ingrediente primario”: l'ingrediente o gli ingredienti di un prodotto alimentare che costituiscono più del 50% del prodotto stesso o che sono abitualmente associati alla denominazione del prodotto alimentare dai consumatori e per i quali, nella maggior parte dei casi, è richiesta un'indicazione quantitativa;

[...] ”

11 L'articolo 7 dello stesso regolamento recita:

“ 1. Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare :

(a) le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la sua natura, la sua identità, le sue proprietà, la sua composizione, la sua quantità, la sua durata, il suo paese d'origine o il suo luogo di provenienza, il suo metodo di fabbricazione o di produzione; [...] b) il fatto che l'alimento sia venduto nel paese d'origine o nel luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; [...]

(d) suggerendo al consumatore, attraverso l'aspetto, la descrizione o la rappresentazione grafica, la presenza di un particolare prodotto o ingrediente alimentare quando in realtà si tratta di un prodotto alimentare in cui un componente o ingrediente presente in natura e normalmente utilizzato in tale prodotto alimentare è stato sostituito da un componente o ingrediente diverso.

2. Le informazioni sugli alimenti devono essere accurate, chiare e facilmente comprensibili per i consumatori.

[...]

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a :

(a) alla pubblicità ;

(b) alla presentazione degli alimenti e in particolare alla forma o all'aspetto degli alimenti o del loro imballaggio, al materiale di imballaggio utilizzato, al modo in cui sono disposti e all'ambiente in cui sono esposti.

12 Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 1169/2011:

“ 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o la cui ragione sociale l'alimento è commercializzato [...].

2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti garantisce la presenza e l'accuratezza delle informazioni sugli alimenti conformemente alla legislazione applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

[...] ”

13 L'articolo 9 di tale regolamento stabilisce, conformemente al suo titolo, l'“elenco delle indicazioni obbligatorie”, che comprendono, al paragrafo 1, lettera a), “la denominazione dell'alimento” e, al paragrafo 1, lettera b), “l'elenco degli ingredienti”.

14 Ai sensi dell'articolo 17 di tale regolamento:

“ 1. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è la sua denominazione comune. In mancanza di tale denominazione o se questa non è utilizzata, è indicata una denominazione descrittiva.

2. L'uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione del prodotto alimentare con cui il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione è consentito. Tuttavia, se l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non è tale da consentire ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la vera natura del prodotto alimentare e di distinguerlo dai prodotti alimentari con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto alimentare in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive da riportare in prossimità della stessa.

[...]

5. Disposizioni specifiche relative alla denominazione dell'alimento e alle indicazioni che la accompagnano figurano

nell'Allegato VI.

15 L'articolo 38 dello stesso regolamento recita:

“(1) Per quanto riguarda le materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere misure nazionali, a meno che non siano autorizzati dal diritto dell'Unione. Tali misure nazionali non possono ostacolare la libera circolazione delle merci, in particolare discriminando i prodotti alimentari provenienti da altri Stati membri”.

2. Fatto salvo l'articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali su questioni non espressamente armonizzate dal presente regolamento, purché tali misure non abbiano l'effetto di vietare, ostacolare o limitare la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.”

16 L'allegato VI del regolamento n. 1169/2011, intitolato “Denominazioni alimentari e indicazioni a cui si riferisce la denominazione dell'alimento”, prevede, al punto 4 della sua parte A, a sua volta intitolata “Indicazioni obbligatorie a cui si riferisce la denominazione dell'alimento”

“Nel caso di prodotti alimentari in cui un componente o un ingrediente che i consumatori si aspettano sia normalmente utilizzato o naturalmente presente sia stato sostituito da un componente o un ingrediente diverso, l'etichettatura deve recare - oltre all'elenco degli ingredienti - un'indicazione precisa del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o totale:

a) in prossimità della denominazione del prodotto; e

b) utilizzando un formato di caratteri tale che l'altezza di x sia almeno il 75% di quella della denominazione del prodotto e non sia inferiore all'altezza minima del formato di caratteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento”.

## **Diritto francese**

Codice del consumo

17 L'articolo L. 412-10 del Codice del consumo, inserito dall'articolo 5 della legge 2020-699 del 10 giugno 2020 sulla trasparenza delle informazioni sui prodotti agricoli e alimentari (JORF dell'11 giugno 2020, testo n. 1), prevede:

“[...] Le denominazioni utilizzate per designare i prodotti alimentari di origine animale non possono essere utilizzate per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali. Un decreto stabilisce la percentuale di proteine vegetali al di sopra della quale tale denominazione non è possibile. Il decreto definisce anche le procedure di applicazione di questo articolo e le sanzioni in caso di non conformità.

Decreto 2022-947

18 Sulla base della disposizione di cui al paragrafo precedente, le autorità francesi hanno adottato il decreto n. 2022-947.

19 Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, di tale decreto, esso si applica “ai prodotti alimentari fabbricati sul territorio nazionale contenenti proteine vegetali”.

20 L'articolo 2 del decreto stabilisce che:

“È vietato utilizzare, per designare un prodotto trasformato contenente proteine vegetali:

1° Una denominazione legale per la quale le norme che definiscono la composizione del prodotto alimentare in questione non prevedono l'aggiunta di proteine vegetali;

2° Una denominazione che si riferisce a nomi di specie o gruppi di specie animali, o alla morfologia o all'anatomia animale;

3° Una denominazione che utilizza la terminologia specifica della macelleria, della salumeria o del commercio ittico;

4° Una denominazione di un prodotto alimentare di origine animale rappresentativa dell'uso commerciale.

21 L'articolo 3 dello stesso decreto stabilisce che:

“In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, la denominazione di un prodotto alimentare di origine animale può essere utilizzata:

1° Per gli alimenti di origine animale contenenti proteine vegetali in una determinata proporzione quando tale presenza è prevista dalla normativa o menzionata nell'elenco allegato al presente decreto;

[...]”

22 Ai sensi dell'articolo 5 del decreto n. 2022-947 :

“I prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo[, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3)], non sono soggetti ai requisiti del presente decreto”.

23 L'articolo 6 di questo decreto prevede:

“È vietato detenere ai fini della vendita o della distribuzione gratuita, mettere in vendita, vendere o distribuire gratuitamente prodotti alimentari non conformi alle norme stabilite dal presente decreto”.

24 L'articolo 7 del suddetto decreto recita:

“L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo non può superare i 1.500 euro per le persone fisiche e i 7.500 euro per le persone giuridiche. [...]”

25 Ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto, quest'ultimo è entrato in vigore il 1° ottobre 2022.

26 L'allegato al decreto n. 2022-947 contiene un elenco delle denominazioni dei prodotti alimentari di origine animale che possono contenere proteine vegetali e la percentuale massima di proteine vegetali che può essere contenuta nei prodotti alimentari per i quali sono utilizzate tali denominazioni.

Decreto n. 2024-144

27 L'articolo 2 del decreto n. 2024-144 del 26 febbraio 2024 sull'uso di alcune denominazioni utilizzate per designare prodotti alimentari contenenti proteine vegetali (JORF del 27 febbraio 2024, testo n. 15), stabilisce che:

“[...] è vietato utilizzare, descrivere, commercializzare o promuovere un prodotto trasformato contenente proteine vegetali:

1° Una denominazione legale per la quale le norme che definiscono la composizione del prodotto alimentare in questione non prevedono l'aggiunta di proteine vegetali;

2° Una denominazione che si riferisce a nomi di specie o gruppi di specie animali, o alla morfologia o all'anatomia animale;

3° Una denominazione che contiene i termini menzionati nell'elenco dell'Allegato I”.

28 Ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 2024-144, quest'ultimo è entrato in vigore il 1° maggio 2024.

29 L'articolo 9 del decreto recita:

“Il decreto n. 2022-947 [...] è abrogato”.

30 L'elenco di cui all'allegato I del decreto n. 2024-144 contiene le seguenti denominazioni:

“Net ;

- Filetto finto ;
- Fesa di manzo ;
- Entrecôte ;
- Aiguillette baronne ;
- Bistecca di controfiletto ;
- Gonna spessa ;
- Bistecca di manzo ;
- Bistecca ;
- Lombata di manzo ;
- Controfiletto ;
- Fianco di manzo ;
- Bistecca ;
- Cotoletta ;
- Filetto ;
- Griglia ;
- Lombo ;
- Filetto ;
- Prosciutto ;
- Macellaio;
- Charcutier/Charcutière”.

31 L'allegato II di tale decreto contiene un elenco di termini autorizzati per la designazione dei prodotti alimentari di origine animale che possono contenere proteine vegetali e la percentuale massima di proteine vegetali che i prodotti alimentari per i quali tali termini sono utilizzati possono contenere.

#### **La causa principale e le questioni pregiudiziali**

32 Il 18 luglio 2022 la Protéines France, che rappresenta gli interessi delle imprese attive sul mercato francese delle proteine vegetali, ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil d'État (Francia), che è il giudice del rinvio, chiedendo l'annullamento del decreto n. 2022-947.

33 Con ordinanza del 27 luglio 2022, tale giudice, in qualità di giudice tutelare, ha sospeso l'esecuzione di tale decreto per quanto riguarda le misure previste all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, dello stesso.

34 Tale tribunale ha accolto diverse domande di intervento a sostegno delle richieste di Protéines France.



35 Il 30 agosto e il 21 ottobre 2022, rispettivamente, l'EVU e l'AVF, che promuovono il vegetarianismo, la prima nell'Unione europea e la seconda in Francia, e la Beyond Meat, che produce e commercializza prodotti a base di proteine vegetali, hanno anch'esse proposto ricorso dinanzi allo stesso giudice per l'annullamento del decreto n. 2022-947.

36 Il giudice del rinvio ha riunito le tre cause volte all'annullamento di tale decreto.

37 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti nel procedimento principale hanno fatto valere, in particolare, che tale decreto, che vieta l'utilizzo di denominazioni quali "bistecca" o "salsiccia" per designare prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, senza o anche con l'aggiunta di ulteriori indicazioni quali "vegetale" o "soia", viola diverse disposizioni del regolamento n. 1169/2011.

38 Il giudice del rinvio ritiene che i motivi così sollevati dinanzi ad esso sollevino questioni decisive per l'esito della controversia su cui deve pronunciarsi e che presentino una seria difficoltà.

39 In tali circostanze, il Conseil d'État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011, che impongono di fornire ai consumatori informazioni che non li inducano in errore sull'identità, la natura e le qualità dei prodotti alimentari, debbano essere interpretate nel senso che armonizzano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento, la questione dell'uso di denominazioni di prodotti di origine animale provenienti dai settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali che possono indurre in errore il consumatore, escludendo così che uno Stato membro possa intervenire in tale questione emanando misure nazionali che disciplinino o vietino l'uso di tali denominazioni.

2) se le disposizioni dell'art. 17 del regolamento n. 1169/2011, secondo cui la denominazione con cui è identificato il prodotto alimentare è, in mancanza di una denominazione legale, la sua denominazione usuale o una denominazione descrittiva, in combinato disposto con le disposizioni [dell'allegato VI, parte A, punto 4] del medesimo regolamento, debbano essere interpretate nel senso di armonizzare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, par. 1, del medesimo regolamento, la questione del contenuto e dell'uso delle denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, che designano prodotti alimentari di origine animale al fine di descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali, anche in caso di sostituzione totale di ingredienti di origine vegetale con tutti gli ingredienti di origine animale che compongono un prodotto alimentare, impedendo così a uno Stato membro di intervenire su tale questione mediante l'adozione di misure nazionali che disciplinino o vietino l'uso di tali denominazioni.

(a) che uno Stato membro adotti una misura nazionale che preveda l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto dei requisiti e dei divieti derivanti dalle disposizioni del presente regolamento.

(b) che uno Stato membro adotti una misura nazionale che stabilisca i livelli di proteine vegetali al di sotto dei quali l'uso di denominazioni, diverse da quelle legali, che designano prodotti alimentari di origine animale per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali continuerebbe ad essere autorizzato.

4) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda domanda, se le disposizioni degli articoli 9 e 17 del regolamento n. 1169/2011 autorizzino uno Stato membro a:

(a) ad adottare una misura nazionale che determini i livelli di proteine vegetali al di sotto dei quali è consentito l'uso di nomi, diversi da quelli legali, che designano prodotti alimentari di origine animale per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali[;]?

(b) di adottare una misura nazionale che vieti l'uso di alcune denominazioni usuali o descrittive, anche quando sono accompagnate da indicazioni supplementari che garantiscono una corretta informazione del consumatore [;].

(c) di adottare le misure di cui alle [lettere a) e b) della quarta questione] solo per i prodotti fabbricati sul suo territorio, senza, in tal caso, disattendere il principio di proporzionalità di tali misure".

#### **Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale**

40 Come sottolineato dalle ricorrenti nel procedimento principale, Protéines France e Beyond Meat, nel corso del

procedimento dinanzi alla Corte le autorità francesi hanno adottato il decreto n. 2024-144, il cui articolo 9 prevede l'abrogazione del decreto n. 2022-947.

41 Di conseguenza, con decisione del Presidente della Corte del 1° marzo 2024, è stata indirizzata al giudice nazionale una richiesta di informazioni volta a chiarire le possibili conseguenze dell'adozione del decreto n. 2024-144 sulla permanenza dell'oggetto della causa principale e sul trattamento della domanda di pronuncia pregiudiziale.

42 Il 15 marzo 2024, tale giudice ha depositato la sua risposta a tale richiesta di informazioni e, il 7 maggio 2024, un'integrazione di tale risposta, che è stata accolta con decisione del presidente della Seconda Sezione dell'8 maggio 2024.

43 Il giudice del rinvio ritiene che, nonostante l'adozione del decreto n. 2024-144, le questioni sollevate restino decisive per la risoluzione della controversia pendente dinanzi ad esso. In particolare, in tale risposta, il giudice del rinvio sottolinea, da un lato, che l'operatività del decreto n. 2022-947 è stata sospesa solo in parte dall'ordinanza di cui al punto 33 della presente sentenza. Di conseguenza, alcune disposizioni di tale decreto sono state effettivamente applicate tra il 1° ottobre 2022, data di entrata in vigore del decreto n. 2022-947, in virtù dell'articolo 8 di quest'ultimo, e il 30 aprile 2024, data in cui tale decreto avrebbe dovuto essere abrogato, conformemente all'articolo 9 del decreto n. 2024-144, entrato in vigore il 1° maggio 2024, in virtù dell'articolo 8 di tale decreto. In secondo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che diversi ricorrenti nel procedimento principale hanno manifestato l'intenzione di impugnare dinanzi ad esso anche il decreto n. 2024-144, per gli stessi motivi già sollevati nei confronti del decreto n. 2022-947, in quanto alcune disposizioni di questi due decreti sono identiche.

44 Inoltre, il giudice del rinvio ha prodotto un'ordinanza del 10 aprile 2024, con la quale, adito da alcune imprese francesi, ha sospeso l'esecuzione del decreto n. 2024-144. Tale giudice afferma che tale sospensione osta all'abrogazione del decreto n. 2022-947.

45 Dalle informazioni così fornite in risposta alla richiesta di informazioni della Corte risulta che, nonostante l'adozione del decreto n. 2024-144, i ricorsi presentati al giudice del rinvio non hanno perso il loro oggetto.

46 Alla luce di tutto quanto precede, si deve ritenere che il giudice del rinvio spieghi in modo giuridicamente adeguato le ragioni per cui l'adozione, nel corso del procedimento, del decreto n. 2024-144 non rende ipotetica tale domanda, che deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

### **Le questioni pregiudiziali**

La prima e la seconda questione

47 In via preliminare, occorre ricordare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza risulta che le disposizioni dell'articolo 17 e dell'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 integrano quelle dell'articolo 7 di tale regolamento con prescrizioni speciali in materia di etichettatura al fine di proteggere i consumatori dall'inganno causato da informazioni inesatte (v., in tal senso, sentenza LSI/Germania, C-595/21, EU: C:2022:949, punto 31).

48 In secondo luogo, tali disposizioni devono essere interpretate alla luce delle definizioni di “denominazione legale”, “denominazione comune” e “denominazione descrittiva” di cui, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), di tale regolamento, nonché dell'obbligo, previsto all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, di indicare la denominazione del prodotto alimentare di cui trattasi sull'etichetta.

49 Pertanto, con la prima e la seconda questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 7 e 17 e il punto 4 della parte A dell'allegato VI del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da n) a p), e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, debbano essere interpretati come un'armonizzazione espressa, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento, la tutela dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall'uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini del settore della macelleria, della salumeria e della pescheria, per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, anche nella loro interezza, e, di conseguenza, ostano a che uno Stato membro adotti misure nazionali che disciplinino o vietino l'uso di tali denominazioni.

50 Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1169/2011, “per le materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere in vigore misure nazionali, a

meno che non siano autorizzati a farlo dal diritto dell'Unione”.

51 Dalla giurisprudenza risulta che nessuna disposizione del regolamento n. 1169/2011 elenca le “materie espressamente armonizzate” da quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento, e che l'individuazione di tali materie deve essere effettuata nel rigoroso rispetto del tenore letterale di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado, C-485/18, Groupe Lactalis, EU:C:2020:763, punto 25).

52 Nel caso di specie, occorre verificare se le altre disposizioni del regolamento n. 1169/2011 menzionate al punto 49 della presente sentenza armonizzano espressamente la questione che le autorità francesi hanno cercato di disciplinare adottando il decreto n. 2022-947.

53 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1169/2011, le informazioni sui prodotti alimentari non devono indurre in errore i consumatori e devono essere accurate, chiare e facilmente comprensibili per questi ultimi.

54 A tale riguardo, risulta in particolare dall'art. 7, n. 1, lett. a) e d), di tale regolamento che gli errori da cui i consumatori devono essere protetti riguardano, da un lato, le caratteristiche dell'alimento in questione, in particolare la sua natura e la sua composizione, e, dall'altro, la possibilità che, attraverso l'aspetto, descrizione o rappresentazione grafica, possa suggerire loro “la presenza di un determinato prodotto o ingrediente alimentare quando in realtà si tratta di un prodotto alimentare in cui un componente o ingrediente presente in natura e normalmente utilizzato in tale prodotto alimentare è stato sostituito da un componente o ingrediente diverso”.

55 Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento risulta che gli obblighi che tale articolo impone in materia di informazione dei consumatori si applicano anche alla pubblicità e alla presentazione dei prodotti alimentari.

56 Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, i prodotti alimentari devono riportare la loro “denominazione”.

57 L'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento n. 1169/2011 stabilisce che la denominazione di un alimento è la sua “denominazione legale”. In assenza di tale denominazione legale, il nome dell'alimento è la sua “denominazione comune”. Se non esiste una denominazione comune o se questa non è utilizzata, deve essere indicata una “denominazione descrittiva”.

58 L'articolo 2, paragrafo 2, lettere da n) a p), di tale regolamento fornisce le definizioni dei tre concetti menzionati al punto precedente. In primo luogo, la “denominazione legale” di un alimento è quella “prescritta dalle disposizioni del diritto dell'Unione ad esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni [...] applicabili nello Stato membro in cui l'alimento è venduto al consumatore”. In secondo luogo, la “denominazione comune” di un prodotto alimentare è quella riconosciuta dai consumatori nello Stato membro in cui il prodotto è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni. In terzo luogo, la “denominazione descrittiva” di un alimento è quella che descrive l'alimento ed è sufficientemente chiara da consentire ai consumatori di determinare la natura dell'alimento e di distinguerlo da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

59 Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1169/2011, l'allegato VI di tale regolamento contiene disposizioni specifiche relative alla denominazione di un prodotto alimentare e alle indicazioni che devono essere fornite.

60 A questo proposito, l'allegato VI, parte A, punto 4, di tale regolamento prevede che, nel caso di prodotti alimentari in cui un componente o un ingrediente che i consumatori si aspettano sia normalmente utilizzato o naturalmente presente sia stato sostituito da un componente o da un ingrediente diverso, l'etichettatura deve comprendere, oltre all'elenco degli ingredienti, un'indicazione precisa del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o totale, in prossimità della “denominazione del prodotto”, in caratteri di dimensioni sufficienti rispetto a quest'ultima.

61 Pertanto, la lettura congiunta delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 17, paragrafi 1 e 5, e dell'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 consente di riassumerle come segue.

62 In primo luogo, i prodotti alimentari devono avere una denominazione. In secondo luogo, tale denominazione deve essere una denominazione legale o, in mancanza di questa, una denominazione comune o, in mancanza di questa, una denominazione descrittiva. In terzo luogo, la denominazione deve essere precisa, chiara e facilmente comprensibile per i

consumatori. In quarto luogo, la stessa denominazione non deve trarre in inganno i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare in questione, che comprendono la sua natura e la sua composizione, e la sostituzione di componenti o ingredienti naturali normalmente utilizzati con componenti o ingredienti diversi. In quinto luogo, tali requisiti devono essere rispettati nella commercializzazione e nella promozione di qualsiasi prodotto alimentare.

63 Per quanto riguarda le denominazioni legali, secondo la prima ipotesi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del Regolamento n. 1169/2011, esse possono essere prescritte da disposizioni del diritto dell'Unione. Così, ad esempio, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento rimanda all'allegato I del regolamento n. 853/2004 per quanto riguarda le definizioni di “carne”, “carne separata meccanicamente”, “preparazioni di carne”, “prodotti della pesca” e “prodotti a base di carne”.

64 Poiché la “carne” è definita, al punto 1.1 dell'allegato I, come “le parti commestibili degli animali”, un prodotto alimentare che non contiene tali parti non può utilizzare la denominazione “carne”, anche se tale denominazione è accompagnata da indicazioni sulla sostituzione dei componenti o degli ingredienti.

65 Secondo la seconda ipotesi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento n. 1169/2011, in assenza di una denominazione legale prescritta dal diritto dell'Unione, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali che prevedano tale denominazione.

66 Nel caso di specie, da un lato, non esiste alcuna disposizione del diritto dell'Unione che imponga l'utilizzo di determinate denominazioni giuridiche per i prodotti a base di proteine vegetali o che prescriva le denominazioni giuridiche applicabili ai prodotti per il solo fatto di essere definiti di origine animale, senza ulteriori precisazioni.

67 D'altra parte, dall'ordinanza citata al punto 33 della presente sentenza risulta certamente che, nell'ambito della controversia della causa principale, le autorità francesi hanno escluso che il decreto n. 2022-947 potesse stabilire una denominazione legale.

68 Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, la questione se tali autorità abbiano adottato una siffatta denominazione deve essere valutata in modo obiettivo.

69 Sebbene tale valutazione debba essere effettuata dal giudice nazionale, la Corte può tuttavia fornire a quest'ultimo gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza *Baltic Media Alliance*, C-622/17, EU:C:2019:566, punto 47).

70 A tal proposito, dalla formulazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento n. 1169/2011 risulta che le denominazioni giuridiche devono essere “prescritte” o “stabilite”, ossia definite, da disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto di uno Stato membro, al fine di designare un prodotto alimentare. Pertanto, l'adozione di una denominazione legale consiste nell'associare un'espressione specifica a un determinato prodotto alimentare.

71 È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare l'argomento avanzato dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, secondo il quale, poiché gli Stati membri, in assenza di una denominazione legale prescritta da disposizioni del diritto dell'Unione, possono adottare misure volte a stabilire denominazioni legali per determinati prodotti alimentari, deve essere loro riconosciuto anche il potere di vietare l'uso di determinate denominazioni per alcuni prodotti alimentari. Secondo tale Governo, il divieto di utilizzare una determinata denominazione per alcuni prodotti alimentari equivale all'imposizione di una denominazione legale per prodotti alimentari che presentano caratteristiche diverse da quelle oggetto del divieto in questione. A sostegno di tale argomento, il Governo invoca la sentenza del 14 giugno 2017, *TofuTown.com* (C-422/16, EU:C:2017:458), in cui la Corte ha stabilito che le denominazioni “latte” e “prodotti lattiero-caseari” non possono essere utilizzate per designare prodotti alimentari non derivati dalla secrezione mammaria.

72 Tuttavia, occorre notare che, ai fini del regolamento n. 1169/2011, l'adozione di misure che consistono nel prevedere che i prodotti alimentari debbano soddisfare determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda la loro composizione, per poter essere designati con termini che, in virtù di tali misure, costituiscono una denominazione legale, non può essere considerata equivalente all'adozione di misure che vietano l'uso di determinati termini, non legalmente definiti da tali misure, per designare prodotti alimentari con determinate caratteristiche, in particolare per quanto riguarda la loro composizione.

73 Le prime misure consentono di garantire la tutela del consumatore, che deve poter presumere che un prodotto

alimentare designato da termini specifici che costituiscono una determinata denominazione legale sia conforme alle condizioni specificamente previste per l'uso di tale denominazione. D'altra parte, le seconde misure non riservano l'uso di termini definiti con precisione, come denominazione legale, da un'autorità, per la designazione di prodotti alimentari con caratteristiche specifiche.

74 Tale mancanza di equivalenza non è messa in discussione dagli insegnamenti della sentenza del 14 giugno 2017 nella causa TofuTown.com (C-422/16, EU:C:2017:458).

75 Infatti, dai punti 5, 8, da 20 a 22, 25 e da 28 a 30 di tale sentenza risulta che le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671), che la Corte è stata chiamata a interpretare nella causa che ha dato origine a tale sentenza, definiscono con precisione i requisiti che i prodotti alimentari devono soddisfare per poter utilizzare la denominazione “latte” e le denominazioni specifiche dei “prodotti lattiero-caseari”.

76 Secondo tali disposizioni, da un lato, la denominazione “latte” è riservata esclusivamente al prodotto della normale secrezione mammaria. Dall'altro, i “prodotti lattiero-caseari” sono quelli derivati esclusivamente dal latte e solo questi prodotti possono utilizzare le denominazioni di un elenco allegato al regolamento n. 1308/2013 e le denominazioni, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1169/2011, effettivamente utilizzate per tali prodotti.

77 È alla luce di tale particolare quadro normativo che, nel dispositivo della sentenza del 14 giugno 2017, TofuTown. com (C-422/16, EU:C:2017:458), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che tali disposizioni ostano a che la denominazione “latte” e le denominazioni riservate ai soli “prodotti lattiero-caseari” siano utilizzate per designare, in sede di commercializzazione o di pubblicità, un prodotto puramente vegetale, anche se tali denominazioni sono completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione, a meno che il diritto dell'Unione non preveda un'eccezione.

78 Tuttavia, si deve ritenere che il diritto dell'Unione non preveda alcuna norma che riservi a determinati prodotti alimentari specificamente definiti di origine animale l'uso di denominazioni legali contenenti termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria, di cui al decreto n. 2022-947, o dai termini elencati nell'allegato I del decreto n. 2024-144. D'altra parte, dai documenti presentati alla Corte non risulta che tali norme esistano nell'ordinamento francese.

79 Ne consegue che gli insegnamenti tratti dalla sentenza TofuTown.com (C-422/16, EU:C:2017:458) non possono essere trasposti ai fini dell'esame della prima e della seconda questione.

80 Pertanto, fatta salva la verifica che spetterà al giudice del rinvio effettuare conformemente ai punti da 67 a 69 della presente sentenza, si deve ritenere che il decreto n. 2022-947 non contenga una “denominazione legale” ai sensi del regolamento n. 1169/2011, ma riguardi la questione di quali “denominazioni comuni” o “denominazioni descrittive” non possano essere utilizzate per designare prodotti alimentari a base di proteine vegetali. Occorre pertanto determinare se tali nozioni siano espressamente armonizzate da tale regolamento, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, dello stesso.

81 A tale proposito, occorre rilevare che l'articolo 2, paragrafo 2, lettere o) e p), del regolamento n. 1169/2011 non prevede che gli Stati membri possano adottare misure che disciplinino le denominazioni comuni o descrittive di un determinato prodotto alimentare, a differenza dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del medesimo regolamento, che lo fa per le denominazioni legali.

82 Tale differenza si spiega con il fatto che, alla luce delle definizioni adottate dal legislatore dell'Unione per tali denominazioni usuali e descrittive, la portata di tali denominazioni non può essere circoscritta, in modo generale e astratto, dalle autorità nazionali. Come sostengono in sostanza Protéines France e l'EVU, da un lato, una denominazione può essere considerata abituale per un prodotto alimentare solo se il linguaggio comune, l'uso, l'abitudine, la tradizione e la consuetudine consentono ai consumatori di ritenere di riconoscere tale denominazione come specificamente designante il prodotto a cui è associata. In secondo luogo, per essere qualificata come “denominazione descrittiva”, una denominazione deve permettere di capire, leggendola, quali sono le caratteristiche principali del prodotto alimentare così designato.

83 Di conseguenza, in assenza dell'adozione di una denominazione legale, dall'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 si evince che uno Stato membro non può impedire, mediante un divieto generale e astratto, ai produttori di

alimenti a base di proteine vegetali di adempiere all'obbligo di indicare la denominazione di tali alimenti utilizzando nomi comuni o denominazioni descrittive.

84 Per quanto riguarda la questione se uno Stato membro possa adottare misure generali e astratte per prevenire il rischio che l'uso di determinate denominazioni comuni o descrittive possa indurre in errore i consumatori in quanto non sono correttamente informati del fatto che, nei prodotti alimentari designati con tali denominazioni proteine animali sono state sostituite da proteine vegetali, occorre ricordare che, come risulta dai punti 54 e 60 della presente sentenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e l'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 riguardano specificamente la sostituzione di componenti o ingredienti di prodotti alimentari. Pertanto, anche tale materia è espressamente armonizzata da tale regolamento, ai sensi del suo articolo 38, paragrafo 1.

85 Tuttavia, i governi che hanno presentato osservazioni scritte e la Commissione europea sostengono, in sostanza, che tali disposizioni non coprono la situazione che sarebbe rilevante nel caso di specie, in cui la composizione dell'alimento in questione diventerebbe completamente diversa.

86 Secondo una giurisprudenza consolidata, quando si deve interpretare una disposizione del diritto dell'Unione, si deve tener conto non solo dei suoi termini, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (causa C-505/19 Bundesrepublik Deutschland (Interpol Red Notice), EU:C:2021:376, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

87 In termini letterali, va notato che la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e del punto 4 della parte A dell'allegato VI del regolamento n. 1169/2011 si riferiscono alla sostituzione di un componente o ingrediente con un componente o ingrediente diverso. Tuttavia, il fatto che tali disposizioni si riferiscano a un componente o a un ingrediente non è sufficiente per considerarle inapplicabili quando il componente o l'ingrediente sostituito è l'unico componente o ingrediente di un prodotto alimentare.

88 Per quanto riguarda il contesto, va ricordato che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento contiene una definizione del termine “ingrediente”, che significa “qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, o qualsiasi costituente di un ingrediente composto, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata”. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera q), di tale regolamento stabilisce che per “ingrediente primario” si intende “l'ingrediente o gli ingredienti di un prodotto alimentare che costituiscono più del 50% di tale prodotto o che sono abitualmente associati alla denominazione di tale prodotto alimentare dai consumatori e per i quali, nella maggior parte dei casi, è richiesta un'indicazione quantitativa”.

89 Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e il punto 4 della parte A dell'Allegato VI di tale regolamento utilizzano il termine “ingrediente” senza escludere gli “ingredienti primari”. Di conseguenza, tali ingredienti possono essere sostituiti ai sensi di tali disposizioni.

90 Da un punto di vista teleologico, dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, letto alla luce dei suoi considerando 1 e 3, risulta che tale regolamento mira a conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori in relazione alle informazioni sugli alimenti, tenendo debitamente conto delle diverse percezioni di tali consumatori e delle loro esigenze di informazione, garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno, mediante l'adozione di disposizioni di base.

91 Tuttavia, questo elevato livello di protezione rischia di essere compromesso se le disposizioni relative alla sostituzione, in un prodotto alimentare, di un componente o di un ingrediente con un componente o un ingrediente diverso non si applicano quando tale sostituzione riguarda un componente o un ingrediente particolarmente importante all'interno di un prodotto alimentare, o addirittura che ne costituisce l'unico componente o ingrediente. Paradossalmente, il risultato non sarebbe che la vendita e la promozione di tale prodotto alimentare sarebbero vietate dal diritto dell'Unione, ma che la tutela dei consumatori in tali casi non sarebbe armonizzata e quindi non sarebbe garantita, mentre lo sarebbe quando la sostituzione riguarda un componente o un ingrediente meno importante.

92 Di conseguenza, si deve ritenere che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e l'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 riguardino anche la questione delle informazioni che devono essere fornite ai consumatori quando la composizione dell'alimento in questione diventa completamente diversa.

93 Inoltre, dalla giurisprudenza relativa, in particolare, a tali disposizioni emerge che il fatto di indicare, nelle immediate vicinanze della denominazione del prodotto alimentare, le informazioni relative alla sostituzione di un componente o di

un ingrediente è sufficiente a tutelare il consumatore dal rischio di essere indotto in errore (v., in tal senso, sentenza LSI/Germania, C-595/21, EU:C:2022:949, punti 32 e 34).

94 Pertanto, come afferma essenzialmente Beyond Meat, tali disposizioni stabiliscono una presunzione relativa che le informazioni fornite secondo le modalità da esse prescritte tutelino sufficientemente i consumatori, anche nel caso di sostituzione totale dell'unico componente o ingrediente che essi possono aspettarsi di trovare in un alimento designato da una denominazione comune o da una denominazione descrittiva contenente determinati termini.

95 Resta il fatto che, se un'autorità nazionale ritiene che le modalità effettive di vendita o di promozione di un alimento inducano in errore il consumatore, può intervenire nei confronti dell'operatore del settore alimentare interessato che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1169/2011, è responsabile delle informazioni che appaiono su tale alimento e deve garantire la presenza e l'accuratezza di tali informazioni, nonché dimostrare che la presunzione di cui sopra è confutata.

96 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione che gli articoli 7 e 17 e il punto 4 della parte A dell'allegato VI del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere o) e p), e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultimo, sono stati interpretati in modo tale da poter essere interpretati come una sorta di “prova”, (1, lettera a), dello stesso, devono essere interpretati nel senso che armonizzano espressamente, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall'uso delle denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, anche nella loro interezza, e, di conseguenza, ostano a che uno Stato membro adotti misure nazionali che disciplinino o vietino l'uso di tali denominazioni.

#### La terza questione

97 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che l'armonizzazione espressa operata dalle disposizioni oggetto di tali questioni osti a che uno Stato membro emani una misura nazionale che, da un lato, preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza dei requisiti e dei divieti risultanti dalle disposizioni di tale regolamento e, dall'altro, determini livelli di proteine vegetali al di sotto dei quali resta autorizzato l'uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini del settore della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.

98 Per quanto riguarda la prima parte della terza questione, relativa ai divieti e alle sanzioni derivanti dagli articoli 6 e 7 del decreto n. 2022-947, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 178/2002, gli Stati membri stabiliscono norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili alle violazioni della legislazione alimentare, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

99 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, da un lato, per “legislazione alimentare” si intendono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano gli alimenti in generale e la sicurezza alimentare in particolare, sia nel diritto dell'Unione sia nel diritto nazionale. D'altra parte, la legislazione alimentare copre tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti.

100 Dall'articolo 8 di tale regolamento si evince che la legislazione alimentare è volta a tutelare gli interessi dei consumatori e a prevenire, in particolare, le pratiche fraudolente o ingannevoli e qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore.

101 Tali elementi relativi al regolamento n. 178/2002 sono rilevanti anche in relazione al regolamento n. 1169/2011.

102 Infatti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, ai fini di tale regolamento, la definizione di “legislazione alimentare” è quella di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 178/2002. Il considerando 4 del regolamento n. 1169/2011 ricorda che, ai sensi del regolamento n. 178/2002, uno dei principi generali della legislazione alimentare consiste nel fornire ai consumatori una base per effettuare una scelta informata sui prodotti alimentari che consumano e nel prevenire qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore.

103 Poiché la legislazione alimentare comprende il regolamento n. 1169/2011 e quest'ultimo consente, a determinate condizioni, l'adozione di misure nazionali, gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e

dissuasive applicabili alle violazioni di tale regolamento o di tali misure.

104 Pertanto, l'armonizzazione espressa operata dalle disposizioni di cui alla prima e alla seconda questione non osta a che uno Stato membro preveda sanzioni amministrative per l'inosservanza dei requisiti e dei divieti risultanti da tali disposizioni o da misure nazionali conformi a tali disposizioni.

105 Per quanto riguarda la seconda parte della terza questione, si deve rilevare che la fissazione, come quella risultante dall'art. 3, n. 1, del decreto n. 2022-947, di livelli massimi consentiti di proteine vegetali, affinché i prodotti alimentari possano essere designati con determinate denominazioni comuni o descrittive, equivale a disciplinare l'uso di tali denominazioni, senza tuttavia adottare una denominazione legale. Poiché le disposizioni oggetto della prima e della seconda questione armonizzano espressamente l'uso di tali denominazioni, uno Stato membro non può adottare misure al riguardo senza mettere in pericolo l'uniformità del diritto dell'Unione.

106 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che l'armonizzazione espressa constatata nella risposta alla prima e alla seconda questione non osta a che uno Stato membro emetta sanzioni amministrative per il mancato rispetto dei requisiti e dei divieti risultanti dalle disposizioni di tale regolamento, nonché misure nazionali conformi a tale regolamento. Per contro, tale armonizzazione espressa osta a che uno Stato membro adotti una misura nazionale che determini i livelli di proteine vegetali al di sotto dei quali resta autorizzato l'uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini del settore della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.

La quarta questione

107 Poiché il giudice del rinvio precisa che la quarta questione viene sollevata solo in caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla quarta questione.

### **Le spese**

108 Poiché, per quanto riguarda le parti della causa principale, il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, spetta a quest'ultimo decidere in merito alle spese. Le spese sostenute per la presentazione di osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle parti, non sono recuperabili.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) ha stabilito che:

1) Gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, nonché l'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce dei suoi articoli 2, paragrafo 2, lettere o) e p), e 9, paragrafo 1, lettera a), devono essere interpretati nel senso che :

armonizzano espressamente, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall'uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, anche nella loro interezza, e pertanto impedisce a uno Stato membro di adottare misure nazionali che disciplinino o vietino l'uso di tali denominazioni.

2) L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011

deve essere interpretato nel senso che :

l'armonizzazione espressa di cui al punto 1 del dispositivo non osta a che uno Stato membro emetta sanzioni amministrative per il mancato rispetto dei requisiti e dei divieti risultanti dalle disposizioni di tale regolamento e dalle misure nazionali ad esso conformi. D'altro canto, tale armonizzazione espressa impedisce a uno Stato membro di adottare una misura nazionale che determini i livelli di proteine vegetali al di sotto dei quali continuerebbe a essere consentito l'uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini del settore della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.



*(Omissis)*

*(Omissis)*

